

# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

## CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

CONCESSIONE

N. 78

del 1983

OSSERVANZA  
LEGGE N°64/74 E  
N°9/83

IL SINDACO

Vista la domanda in data 1.6.1983 inoltrata da  
ENEL - costruzione centrale Turbogas

nat. / a / il /  
residente in Roma Via Le Regina Margherita, 137 n.

diretta ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di (1) Costruzione  
di una centrale - Turbogas, costituita da 2 Sezione  
della potenza nominale di 88 MW. ciascuna.

in Giugliano Via Circum.ne esterna n.  
Mapp. n. / del Foglio n. / ;

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Visto il parere del Tecnico Comunale in data 10.6.1983 ;

Visto il parere dell'Ufficio Sanitario in data 10.6.1983 ;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta  
del 10.6.1983 N. 78 ;

Vista la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di  
imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 9 lett. a) della legge 28-1-1977 n. 10 (2);

Visto il nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco; (3) nota  
N°15312 del 7 Luglio 1983.-

Viste le ricevute di versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza dei  
Geometri e/o degli Ingegneri e Architetti; Centro progettazione -  
Ufficio Tecnico ENEL -

il nulla osta della Regione Campania del (4) ;

~~Vista l'autorizzazione del P.A.S. per l'accesso dalla strada statale; (3)~~

~~Vista l'autorizzazione della Provincia per l'accesso dalla strada provinciale; (3)~~


Visto il programma di fabbricazione o piano regolatore;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D. P. R. 19  
marzo 1956, n. 303;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la  
Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità  
dei suoli ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia ed urbanistica;



(4) se l'area è vincolata ai sensi della legge 20-6-1939 n. 1497.  
(3) solo se necessario.  
(2) solo in ipotesi di costruzioni agricole.

Vista l'autorizzazione regionale in ordine al R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

Accertato che è stato soddisfatto all'obbligo previsto dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel modo seguente:

a) contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mediante (1).....

b) contributo raggugliato al costo della costruzione, mediante (2).....

Visto la delibera di G.M. N°223 del 12.4.1983;  
Visto la delibera di C.C. N°54 dell'11.5.1983;  
Visto la convenzione stipulata in data 24.6.83 Rep.N°8 per la costruzione di una centrale TURBOGAS;  
Visto che il contributo complessivo che l'ENEL deve corrispondere al Comune di Giugliano, e stabilito secondo le modalità e tempi previsti dalla convenzione

Preso atto che il richiedente ha <sup>dichiarato</sup>/<sub>dimostrato</sub> di essere proprietario o di avere titolo alla concessione;

RILASCI A

a E.N.E.L.

CONCESSIONE

di (3) Costruzione di una centrale turbogas

il fabbricato descritto in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di progetto, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto composti da n. 7 tavole, a firma del progettista Centro progettazione per gli impianti tecnici e nucleare.

I lavori dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di rilascio della presente concessione ed essere portati a termine, in modo che l'opera sia abitabile ed agibile, entro 5 anni dalla stessa data.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle Leggi vigenti in materia e nei Regolamenti Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto allegato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonchè sotto l'osservanza delle seguenti:

(1) Indicare gli estremi del pagamento e del relativo importo, oppure, dell'atto di convenzione per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, oppure, del diritto all'esenzione.  
(2) Indicare l'importo, le modalità e garanzie, a termini dell'art. 11 della legge n. 10/1977, oppure, gli estremi del diritto all'esenzione.  
(3) Costruire, ricostruire, ampliare, risanare, ristrutturare, sopraelevare, ecc.  
(4) In proprietà, oppure, con diritto di superficie (art. 32 D. P. R. 29 settembre 1973, n. 601).

## CONDIZIONI GENERALI

1. — Il rilascio della concessione non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa esser disposto da leggi e regolamenti.

2. — La concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

3. — Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente concessione come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.

4. — Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, col ritiro della concessione, alla piena osservanza di tutte le norme per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge, e il rilascio della presente concessione non esonera dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro delle parti in costruzione, datati bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'Ufficio del Genio Civile da parte dell'impresa costruttrice.

5. — Per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve, in ogni caso, essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta, invece, di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati nel regolamento di esecuzione della legge 20 aprile 1976, n. 373.

6. — È fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui alla presente concessione e richiederne tempestivamente la visita al rustico.

7. — Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori.

Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallete canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

8. — Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento dei relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'Amministrazione non si riserbi il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva.

Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentato con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.

9. — I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.

10. — Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune.

11. — È fatto obbligo di chiedere per iscritto la visita di verifica per ottenere il certificato di abitabilità non appena la costruzione sarà stata ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne. Per i fabbricati costruiti in cemento armato l'abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

12. — La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

13. — La presente concessione dovrà essere tenuta presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale e degli agenti di Polizia municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente, della impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi della presente concessione, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

14. — Con la presente concessione l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio dai resedi e di attacco al fabbricato con reti di illuminazione e acquedotto.

15. — I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà decaduta e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o, comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso, la nuova concessione riflette la parte non ultimata.

16. — Il rilascio della presente concessione non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od Uffici, prima di iniziare i lavori di costruzione.

17. — Il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, telefono, energia elettrica ecc.) ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

quando i lavori sono giunti a copertura;  
quando i lavori sono ultimati al rustico;  
quando i lavori sono ultimati completamente.

Prima di avanzare domanda di abitabilità di uso, il titolare della concessione (ove occorra) il Certificato di Coauto del Comando dei Vigili del fuoco (stazione di deposito del Certificato di Collaudo rilasciato dall'Ufficio del cimento armato) sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 per le opere in cemento armato

Almeno 10 giorni prima l'inizio dei lavori, depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale le dichiarazioni del Direttore dei lavori e del Costruttore con le quali essi accettano lo incarico;  
la comunicazione della data d'inizio dei lavori, onde procedere alla determinazione dei punti fissi di linea e di livello, nonché delle fognature.

Comunicare al Comune:

Quando i lavori sono giunti al primo piano;

Area with horizontal dotted lines for text entry.

Qui accluso si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati.

GIUGLIANO, li 30 GIU 1983 19

Alleganti n. SETTE (7)




IL SINDACO  
*[Signature]*

In data odierna ritiro la concessione edilizia con allegato grafico e titolo di proprietà originale.

Li 19 LUG 1983

IL CONCESSIONARIO  
*In ENEL-CTN-Rom*  
*[Signature]*



*Il Ministro  
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto con  
**IL MINISTERO DELLE FINANZE**  
\*\*\*\*

**VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303;**

**VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;**

**VISTA la delibera adottata dal CIPE in data 26 ottobre 1978, con la quale, in applicazione dell'art.17, seconda comma, della legge 2 agosto 1975, n.393, la centrale turbogas dell'ENEL, prevista per la Regione Campania, è stata localizzata nell'area di Patria del Comune di Giugliano in Campania (Napoli);**

**VISTO il D.M. n.14741 del 18 febbraio 1989 con il quale è stato concesso all'ENEL di installare un deposito di oli minerali, sito nell'ambito della centrale turbogas di Giugliano in Campania (NA), della capacità complessiva di mc.33.660;**

**VISTO il verbale relativo al collaudo effettuato in data 26 aprile 1990 dall'apposita Commissione interministeriale la quale ha riscontrato alcune discordanze rispetto alla costituzione autorizzata con il predetto D.M. 18 febbraio 1989, n.14741;**

**D E C R E T A :**

**Art.1 - L'ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - è autorizzato ad esercire il deposito di oli minerali, sito nell'ambito della centrale turbogas di Giugliano in Campania, del quale lo stesso è concessionario in forza del decreto citato nelle premesse, con la seguente costituzione:**

- n.2 verb.met.f.t. da mc.15.350 = mc.30.700 per gasolio**
- n.1 verb.met.int. da mc. 50 = mc. 50 per gasolio (solo G)**

Totale	mc.30.750
--------	-----------

15/90

*Sapelli*

./.

- 2 -

Nell'ambito del deposito risultano installati i seguenti serbatoi di servizio:

- n.1 serbatoio da mc.100 per gasolio al servizio stazione discarica autocisterne;
- n.1 pensiline per scarico combustibile
- n.1 stazione di pompaggio
- n.2 serb.da mc.1.500 ciascuno destinati al contenimento di acqua antincendio
- n.2 serb.da mc. 1,5 ciascuno per gasolio motopompe antincendio
- n.2 serb.da mc. 2 ciascuno per gasolio diesel di lancio
- n.1 serb.da mc. 0,5 per gasolio gruppo elett. emergenza
- n.1 serb.da mc. 60 a cielo aperto per accumulo oli da recupero trattamento
- n.1 serb.da mc. 5 a cielo aperto per recupero oli da impiego trattamento

Art.2 - All'Ente è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

Art.3 - L'Ente per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n.61, citata nelle premesse. Eventuali variazioni della misura della scorta fissata da detta legge dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base.

Art.4 - La presente concessione ha la durata di anni venti a decorrere dalla data del presente decreto, con facoltà di proroga da parte delle Amministrazioni concedenti.

Art.4 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Roma, 112 APR. 1991

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

F.to DE LUCA

F.to BATTAGLIA

- 2 -

- Alla REGIONE CAMPANIA  
Presidenza della Giunta Regionale  
80100 N A P O L I
- Alla PROVINCIA DI NAPOLI  
Presidenza della Giunta Prov.le  
80100 N A P O L I
- Al COMUNE DI  
80014 GIUGLIANO (NA)
- Alla Divisione VI  
S E D E

Si trasmette, in allegato, copia autentica del D.M. 19 ottobre u.s. con il quale si autorizza codesta Società alla costruzione ed all'esercizio di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza di circa 90 MW ciascuna, localizzata nel territorio del Comune di Giugliano, provincia di Napoli.

Si allega, altresì, copia della lettera 14 febbraio 1991 con la quale il Dicastero dell'Interno, nel comunicare parere favorevole alla realizzazione della centrale suddetta, richiama l'attenzione di codesta stessa Società sulle disposizioni normative citate nella lettera medesima.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

*Spennella*



Roma 22.07.1992

19

Ministero delle Industrie  
e Commercio dell'Allegato

Fonti Energia ed Ind. Base  
Divisione VIII

Prot. N° 531675 Allegato 2

Reg. Stato N°

del

All. 1° L.N.I.L.S.p.A.  
Via G.B. Martini 3

00198

R O M A

**OGGETTO** Centrale Turbogas di Gaugliano (NA) -  
Decreto di localizzazione e di autorizzazione alla  
costruzione ed all'esercizio -

c.p.c. - AI MINISTERO DELL'AMBIENTE  
Servizio VIA  
Via delle Ferratella, 53  
00184 R O M A

- AI MINISTERO DELLA DIFESA  
Stato Maggiore della Difesa  
IV Rep. - Uff. Piani Log.  
00187 R O M A

- AI MINISTERO DELL'INTERNO  
Dir. Generale Protezione Civile  
Servizi Antincendio  
Servizio Tecnico Centrale  
00184 R O M A

- AI MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
ED AMBIENTE  
Ufficio Centrale DAAAAS  
Via di S. Michele  
00153 R O M A

- AI MINISTERO DELLA SANITA'  
Direzione G.S.I.P. DE  
Via dell'Industria, 20  
00144 R O M A

- AI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
P.le Porta Pia, 1  
00196 R O M A





*Il Ministro  
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

VISTO l'art. 13 della predetta legge 25 giugno 1865, n. 2359;

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

*SM*

VISTA la delibera del 20 marzo 1986, con la quale il CIPE ha approvato il programma ENEL di ampliamento della centrale turbogas sita in Comune di Giugliano, Provincia di Napoli, mediante la realizzazione di due nuove sezioni della potenza nominale di 90 MW ciascuna;

VISTA l'istanza documentata del 12 dicembre 1990 e successive integrazioni, con la quale l'ENEL - in ottemperanza alle procedure di localizzazione, costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche e turbogas, stabilite dall'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 citato - ha chiesto la localizzazione di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza nominale di circa 90 MW ciascuna, adiacente alla esistente centrale turbogas di Giugliano, nonché l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale medesima;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Interno e della Difesa con lettere, rispettivamente, del 14 febbraio e 17 maggio 1991;

VISTA la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale del 24 giugno 1992 in ordine al progetto proposto dall'ENEL, formulata dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO l'art. 12 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, secondo cui il provvedimento di localizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere occorrenti per la realizzazione delle centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTA la lettera del 15 settembre 1992 prot. n. 5883/VIA/A.0.13.b, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Amministrazioni interessate il progetto presentato dall'ENEL, adeguato secondo le prescrizioni contenute nella richiamata pronuncia di compatibilità ambientale del 24 giugno 1992, formulando ulteriori prescrizioni;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

## DECRETA

### Art. I

L'ENEL S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, alla costruzione e all'esercizio di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza nominale di circa 90 MW ciascuna, nonché delle relative infrastrutture, delle opere accessorie e provvisorie, nel territorio del Comune di Giugliano, Provincia di Napoli, nel sito indicato nella corografia unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

SAL

Art. 2

L'esercente è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni ed alle raccomandazioni contenute nell'unita pronuncia di compatibilità ambientale del 24 giugno 1992 e nell'unita lettera del 15 settembre 1992 del Ministero dell'Ambiente citate nelle premesse. Tali prescrizioni e raccomandazioni costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Gli accordi socio-economici, di cui all'art.9 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Giugliano e l'ENEL S.p.A. debbono essere stipulati e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 4

L'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione della centrale, di cui al precedente art. 1, ed i lavori occorrenti per la esecuzione delle opere di costruzione della centrale medesima, devono avere inizio entro sei mesi e termine entro cinque anni dalla data del presente decreto.

*o.d.*

Roma, li 19 OTT. 1992

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
L. 10/10/92 n. 3


La presente copia, corredata da n. 3  
è conforme all'originale depositato presso  
ufficio.

Roma, 20 OTT. 1992

IL FUNZIONARIO

*Esmeralda*






SITO



AREA STAZIONE ELETTRICA "PATRIA"



AREA TURBOGAS 1°-2° GRUPPO ESISTENTE



AREA TURBOGAS 3°-4° GRUPPO

N.B.: DISEGNO COPIA CONFORME AL PARI NUMERO DI EDIZIONE IN DATA 15 MAG 1990

<b>ENEL</b> DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI	ENEL-DCO
CENTRALE TURBOGAS DI GIUGLIANO 3-4 GR	DATA 23 MAG 1992
COROGRAFIA	DIS.n 102
	Scale 1:50.000



*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

VISTO l'art. 13 della predetta legge 25 giugno 1865, n. 2359;

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTA la delibera del 20 marzo 1986, con la quale il CIPE ha approvato il programma ENEL di ampliamento della centrale turbogas sita in Comune di Giugliano, Provincia di Napoli, mediante la realizzazione di due nuove sezioni della potenza nominale di 90 MW ciascuna;

VISTA l'istanza documentata del 12 dicembre 1990 e successive integrazioni, con la quale l'ENEL - in ottemperanza alle procedure di localizzazione, costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche e turbogas, stabilite dall'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 citato - ha chiesto la localizzazione di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza nominale di circa 90 MW ciascuna, adiacente alla esistente centrale turbogas di Giugliano, nonché l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale medesima;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Interno e della Difesa con lettere, rispettivamente, del 14 febbraio e 17 maggio 1991;

VISTA la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale del 24 giugno 1992 in ordine al progetto proposto dall'ENEL, formulata dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO l'art. 12 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, secondo cui il provvedimento di localizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere occorrenti per la realizzazione delle centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTA la lettera del 15 settembre 1992, prot. n. 5883/VIA/A.0.13.b, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Amministrazioni interessate il progetto presentato dall'ENEL, adeguato secondo le prescrizioni contenute nella richiamata pronuncia di compatibilità ambientale del 24 giugno 1992, formulando ulteriori prescrizioni;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

## DECRETA

### Art. 1

L'ENEL S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, alla costruzione e all'esercizio di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza nominale di circa 90 MW ciascuna, nonché delle relative infrastrutture, delle opere accessorie e provvisorie, nel territorio del Comune di Giugliano, Provincia di Napoli, nel sito indicato nella corografia unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

L'esercente è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni ed alle raccomandazioni contenute nell'unita pronuncia di compatibilità ambientale del 24 giugno 1992 e nell'unita lettera del 15 settembre 1992 del Ministero dell'Ambiente, citate nelle premesse. Tali prescrizioni e raccomandazioni costituiscono

Art. 3

Gli accordi socio-economici, di cui all'art. 9 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Giugliano e PENEL S.p.A. debbono essere stipulati e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 4

L'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione della centrale, di cui al precedente art. 1, ed i lavori occorrenti per la esecuzione delle opere di costruzione della centrale medesima, devono avere inizio entro sei mesi e termine entro cinque anni dalla data del presente decreto.

*R.A.*

Roma, li 19 OTT. 1992

IL MINISTRO







- 2 -

- Alla REGIONE CAMPANIA  
Presidenza della Giunta Regional  
80100 N A P O L I
- Alla PROVINCIA DI NAPOLI  
Presidenza della Giunta Prov.le  
80100 N A P O L I
- Al COMUNE DI  
80014 GIUGLIANO (NA)
- Alla Divisione VI  
S E D E

Si trasmette, in allegato, copia autentica del D.M. 19 ottobre u.s. con il quale si autorizza codesta Società alla costruzione ed all'esercizio di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza di circa 90 MW ciascuna, localizzata nel territorio del Comune di Giugliano, provincia di Napoli.

Si allega, altresì, copia della lettera 14 febbraio 1991 con la quale il Dicastero dell'Interno, nel comunicare parere favorevole alla realizzazione della centrale suddetta, richiama l'attenzione di codesta stessa Società sulle disposizioni normative citate nella lettera medesima.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

*Spennella*


Ministero dell'Industria del Commercio dell'Agricoltura e delle Foreste  
DIREZIONE GENERALE  
UFFICIO REGIONALE DI NAPOLI

*Ju*

COMUNICAZIONE INTERNA		Riferimento AITC\II\PL\ab 19	Data GEN. 1993	N. 0232
Da DCO\AITC		A DCO\AITN - DCO\ASG		
Copia a DCO MI	Oggetto Centrale turbogas di Giugliano 3 e 4.			

DCO RM

Decreto MICA di localizzazione e di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.



Vi comunichiamo che in data 19.10.1992 il Ministero dell'Industria ha emesso il decreto di cui all'oggetto.

Per Vostra opportuna conoscenza, Vi inviamo in allegato:

- lettera del Ministero Ambiente n° 731675 del 22 ottobre 1992, con allegato il decreto del 12 ottobre 1992;
- Progetto di Massima - Giugno 1992 (progetto adeguato alle prescrizioni e verificato da MAMB);
- Provvedimento di Compatibilità Ambientale DEC/VIA/1156 del 24 giugno 1992.

Con i migliori saluti.

*Juiani*

All.: c.s.  
CI\1515

GI30510A	
C'RR ALL	
PTMC	
PTSA	
PTVR	
PTCC	
USSR	II
USSR/INF	
USSR/SQ	
IRT	
CORRISP. RIFERITA	SILA

PT IMPIANTI VARI			
RIC. IL 25-1			
	L	A	S
PROG. MAN.	/	/	/
RESP. SUPR.	/	/	/
RESP. PROG.	/	/	/
- DISCIPL. AUT.	/	/	/
- DISCIPL. CIV.	/	/	/
- DISCIPL. ELT.	/	/	/
- DISCIPL. MEC.	/	/	/
RESP. APPR.	/	/	/

*25-1 Copia per me*

Con la presente il Ministero dell'ambiente inoltra alle Amministrazioni in indirizzo secondo quanto disposto dal citato provvedimento, il progetto adeguato alle prescrizioni previa verifica da parte del Servizio per la valutazione di impatto ambientale (vedi elenco degli elaborati allegato).

In merito si precisa inoltre quanto segue:


La caratterizzazione delle emissioni deve comprendere gli ossidi di azoto, il biossido di zolfo, il monossido di carbonio e le particelle sospese totali nonché i microinquinanti inorganici ed organici. Tali indicazioni dovranno anche essere riferite alle emissioni in avviamento di impianto. Le informazioni di cui sopra potranno essere desunte anche da campagne sperimentali condotte su impianti turbogas assimilabili all'impianto in oggetto, e dovranno essere fornite comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto medesimo.

Le emissioni di particelle sospese totali di cui alla prescrizione c) non devono superare 5 e 25 mg/Nm<sup>3</sup> rispettivamente per il funzionamento a gas naturale e a gasolio (valori riferiti a fumi secchi con un eccesso di ossigeno pari al 15 %).

I valori di emissione relativi ad inquinanti e microinquinanti devono rispettare i valori limite che verranno fissati per gli impianti turbogas nelle emanande linee guida per il contenimento delle emissioni dei nuovi impianti industriali e comunque i valori limite fissati per quelli esistenti.

Restano ferme le prescrizioni relative ai punti e), f), g) ed h) da ottemperare nei modi previsti nel provvedimento medesimo.


Il Direttore Generale  
(arch. Costanza Pera)





Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

116. GIAMPARRINO Enel



21 FEB. 1980

ROMA, VIA G. B. MARTINI, 3  
C. P. 386 - 00100 ROMA

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI

DCO-SAG 5397

Spett.le ENEL  
Compartimento di Napoli  
Via P.E. Imbriani, 42  
**NAPOLI**

Centro di Progettazione e  
Costruzione Impianti  
Termici e Nucleari  
Viale Regina Margherita, 197  
**ROMA**

fol 10-3

VDR		
AVV		
<input checked="" type="checkbox"/> CST		
U.C		
UN.C		
UR.M		
A		
DATA	DATA	SIGLA

ENEL-CTN-ROMA	
062929	26 FEB 80
DIR VDP	VDR CRD

Centrale turbogas della Campania

LPA 000 XI

Vi trasmettiamo 1 copia della seguente documentazione :

- decreto ministeriale (originale della copia conforme al Compartimento) di autorizzazione alla costruzione ed esercizio per la centrale turbogas di Giugliano, rilasciato il 30 novembre 1979
- parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta con nota n. 15068 del 12.10.1979
- delibera del CIPE in data 26.10.1978 con la quale è stata decisa la localizzazione della Centrale nel Comune di Giugliano.

Per il Compartimento di Napoli aggiungiamo anche copie dell'istanza al Ministero dell'Industria in data 7 febbraio 1979 e relativi allegati.

Preghiamo il Compartimento di Napoli di voler provvedere alla acquisizione dei terreni utilizzando il predetto decreto ministeriale che, tra l'altro, fissa il termine per l'inizio delle procedure di esproprio e di acquisizione in via di urgenza al 30 aprile 1980.

Preghiamo il CTN-Roma di predisporre l'istanza di concessione edilizia al Comune di Giugliano e di presentarla al Comune stesso, tenendo presente che a norma del combinato disposto del penultimo comma dell'art. 4 e dell'art. 20 della legge 2.8.1975 n. 393, scaduti 30 giorni dall'istanza il progetto si intenderà approvato.

Con i migliori saluti.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (Enel)

SA-A/MTC



RACCOMANDATA

Roma 010. 1919 19

DCO 9082 2

Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato

All'ENTE NAZIONALE PER  
L'ENERGIA ELETTRICA

Dir.Gen.Fonti Energia e Ind.Base  
Divisione V

Casella Postale 386  
00100 ROMA

Prot. N° 691658 Allegati 1

Risposta al Foglio N°  
del

OGGETTO Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio  
di una centrale turbogas nella Regione Campania.-

- e p.c.: - AL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
Segreteria CIPE  
00100 ROMA
- AL MINISTERO DELLA SANITA'  
Dir.Gen.Igiene Pubblica  
00100 ROMA
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA  
80100 NAPOLI
- Al Signor Sindaco di  
80014 GIUGLIANO (Napoli)
- Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA  
80135 NAPOLI
- Alla PREFETTURA di  
80100 NAPOLI

ENEL - ROMA  
066022 - 5 DIC. 79  
PROTOCOLLO GENERALE

Si prega trattare per ogni lettera o telegramma con la Divisione a cui si risponde

Si trasmette copia del decreto ministeriale 30/11, con il quale codesto Ente è autorizzato a costruire ed esercitare in Comune di Giugliano (Napoli) una centrale turbogas costituita da due sezioni da 90 MW circa ciascuna.

Alla Prefettura di Napoli, cui la presente è indirizzata per conoscenza, si invia anche copia della documentazione relativa alla costruzione dell'impianto in questione, ai fini degli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Prof. A.D'Alessandro)

ENEL - CTN - ROMA  
002929 - 26 FEB. 80  
DIR VDP VOR CRD AQ

LAT/GR



*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e successivi provvedimenti;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da parte dell'Enel;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari, sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, che contiene norme anche per la localizzazione di centrali turbogas dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la deliberazione del 23 dicembre 1975, con la quale il CIPE ha approvato il piano energetico nazionale, comprendente il piano operativo poliennale dell'Enel, che prevede tra l'altro la predisposizione da parte del medesimo Ente di un nuovo programma di emergenza per la costruzione di 10 gruppi turbogas da 90 MW, per supplire alle previste carenze di disponibilità di energia elettrica nel 1978-1979;

VISTA la deliberazione del 23 dicembre 1977, con la quale il CIPE ha approvato gli aggiornamenti del predetto piano energetico nazionale predisposti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sulla base delle conclusioni del dibattito parlamentare dell'autunno 1977;



*Al Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

- 2 -

VISTO il nuovo programma di "emergenza" predisposto dell'Enel nel 1975 che prevede, tra l'altro, la realizzazione nella Regione Campania di un impianto turbogas composto da due sezioni di 90 MW circa ciascuna;

VISTA la deliberazione in data 15 settembre 1976, con la quale il CIPE ha approvato il programma di costruzione di un impianto turbogas nella Regione Campania;

VISTA la nota n. 3/9546 del 29 novembre 1978 con la quale il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ha comunicato l'avvenuta localizzazione della centrale in questione nell'area Patria del Comune di Giugliano (Napoli);

VISTA la domanda dell'Enel in data 7 febbraio 1979, corredata dalla relativa documentazione tecnica, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto turbogas costituito da due sezioni da 90 MW circa ciascuna, da installare in Comune di Giugliano (Napoli) località Patria;

VISTO l'atto trasmesso con nota n. 403/8.6/1338 del 28 luglio 1979 dal Ministero della Sanità con il quale la Commissione Centrale contro l'Inquinamento Atmosferico ha espresso parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto turbogas in questione, a condizione che siano osservate dall'Enel alcune prescrizioni;

./.





*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

- 3 -

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta n. 15068 del 12 ottobre 1979;

VISTO l'esito dell'istruttoria;

D E C R E T A

ART. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL è autorizzato alla costruzione e all'esercizio di una centrale turbogas, costituita da due sezioni da 90 MW circa ciascuna, da realizzare in Comune di Giugliano (Napoli) località Patria, in conformità della documentazione inviata dallo stesso Ente con l'istanza in data 7 febbraio 1979 al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e ivi depositata.

ART. 2

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL, oltre ad ottemperare alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di centrali turbogas, è tenuto ad osservare le prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia di sicurezza di impianti elettrici e di tutela ambientale.

In particolare il predetto Ente è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni impartite dalla Commissione Centrale contro l'Inquinamento Atmosferico:

./.



*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

- 4 -

- 1) l'Enel, d'intesa con la Regione e gli Enti Locali dovrà provvedere ad effettuare, con la modalità del D.P.R. 15.4.1971, n. 322, controlli periodici sulle concentrazioni al suolo degli inquinamenti prima e dopo l'entrata in servizio delle centrali, per eventuali interventi correttivi;
- 2) l'Enel dovrà effettuare una campagna per il rilevamento delle intensità del rumore prodotto dal funzionamento della centrale turbogas all'entrata in esercizio degli impianti per verificare la rispondenza dei sistemi di insonorizzazione adottati e la possibilità di eventuali ulteriori interventi correttivi;
- 3) l'eventuale recupero del calore dovrà avvenire realizzando impianti e tecnologie non a detrimento della tutela dell'ambiente ed in particolare di quello riguardante l'inquinamento atmosferico.

ART. 3

Le opere occorrenti per la realizzazione della centrale in questione e le opere accessorie, nell'area indicata nella documentazione richiamata nel precedente art. 1, sono considerate di pubblica utilità nonchè indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, a termine dell'art. 14 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

ART. 4

Le espropriazioni e i lavori relativi alla realizzazione della centrale in parola debbono essere iniziati e ultimati nei seguenti termini:

- a) le espropriazioni relative alla costruzione della centrale turbogas debbono essere iniziate entro sei mesi dalla data del presente decreto;

./.



*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

- 5 -

- b) le espropriazioni debbono essere ultimate entro due anni dalla data del presente decreto;
- c) i lavori relativi alla realizzazione della centrale debbono essere ultimati entro il 1982.

ART. 5

L'Enel è tenuto ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta con la nota n. 15068 del 12 ottobre 1979, inviata per conoscenza anche allo stesso Ente, durante i lavori di scavo nella zona interessata alla costruzione della centrale di cui trattasi.

Roma, 30 NOV. 1979

IL MINISTRO

F.to Antonio Bisaglia



PER COPIA CONFORME

Il Direttore di Divisione



DCO

Soprintendenza Archeologica  
delle Province di Napoli e Caserta  
- 80135 Napoli -

Napoli, li 12 OTT 1979

DCO

8567

Prot. n. 15068 All.g.

Risposta al foglio del 16/3/79

687141

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA e  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO -  
Direz.Gen.Fonti Energia e Ind. Base  
Divisione V<sup>a</sup> - R O M A

e, p.c. All' Ente Nazionale per  
L'Energia Elettrica (ENEL) -  
CASELLA POSTALE 386

R O M A

Oggetto: Centrale turbogas ENEL  
costituita da due sezioni  
da 90 MW ciascuna, da realiz-  
zare nella Regione Campania.-

Al COMUNE di GIUGLIANO

All' Ufficio Archeologico di  
P O Z Z U O L I

In riscontro alla nota sopra distinta, riflettente l'oggetto, esaminati gli elaborati prodotti, ivi compresi quelli relativi alla variante, pervenuti con la nota prot. 690101 del 22 sett. u.s., si comunica che l'intervento progettato da codesta Direzione, per la realizzazione della Centrale, insiste su aree che hanno dato luogo in passato a rinvenimenti archeologici di età sannitica; il che lascia supporre l'esistenza di manufatti antichi anche nella zona destinata alla Centrale in questione.

Il definitivo parere di questa Soprintendenza resta, pertanto, per quanto di competenza, subordinato all'esito di saggi preliminari di scavo nell'area interessata dal progetto; ove questi diano esito positivo dovrà essere esplorata l'intera area, secondo le istruzioni fornite da personale della scrivente, con la quale s'invita codesta Direzione a stabilire opportuni accordi, comunicando la data d'inizio dei lavori.

IL SOPRINTENDENTE  
(Fausto Zevi)

LD'A/CLIB

ENEL - ROMA  
058536 - 2301179  
PROTOCOLLO GENERALE



*Ministero del Bilancio  
edella Programmazione Economica*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE  
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Segreteria CIPE

Prot. N° 3/4546 Allegati 1

Roma, 29 NOV. 1978 19 DCO

~~AL~~ MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COM-  
MERCIO E ARTIGIANATO  
~~- D.G. Fonti Energia e Industria~~  
di Base - Div. V  
~~- ENEL~~

Proposta a nota del \_\_\_\_\_ R. O. M. A  
Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

OGGETTO : Trasmissione delibera CIPE del 26 ottobre 1978

Si trasmette copia della delibera adottata dal CIPE, in applicazione dell'art.17, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n.393, il 26 ottobre u.s., con la quale è stata effettuata la puntuale localizzazione della centrale turbogas prevista nel programma di costruzione già approvato per la Regione Campania.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

GDN/cm

ENEL - ROMA  
061420 - 6 DIC. 78  
PROTOCOLLO GENERALE



I L C I P E

VISTE le proprie delibere del 23 dicembre 1975 e del 23 dicembre 1977 di approvazione del piano energetico nazionale, comprendente il piano operativo poliennale dell'ENEL, che prevedeva la predisposizione da parte del medesimo di un nuovo programma di emergenza per la costruzione di 10 gruppi turbogas da 90 MW, per supplire alle previste carenze di disponibilità di energia elettrica nel 1978-79;


VISTA, altresì, la propria delibera del 3 agosto 1977 con la quale, in attuazione del suddetto piano poliennale dell'ENEL, è stato approvato, ai sensi dell'art.16 della legge 2 agosto 1975, n.393, un programma di costruzione di un impianto turbogas, costituito da due gruppi da circa 90 MW ciascuno, nella regione Campania, da localizzare nella località Patria del Comune di Giugliano (NA) o nel Comune di Brusciiano (NA);


VISTO l'art.17, primo comma, della stessa legge 2 agosto 1975, n. 393, secondo il quale alla scelta tra le due aree suddette avrebbe dovuto provvedere la Regione, entro due mesi dalla data di comunicazione della deliberazione del CIPE;

VISTA la nota n.3/4364 del 16 settembre 1977 con la quale il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ha inviato copia della citata delibera del 3 agosto 1977 alla regione Campania, invitandola a scegliere nei termini di legge;

VISTO l'art.17, secondo comma, della legge sopracitata, in base al quale, in caso di mancata scelta da parte della Regione, la localizzazione dell'impianto turbogas è effettuata direttamente dal Comitato;

VISTE le note n.685317 del 16 gennaio 1978 e n.689582 del 18 settembre 1978, con le quali il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato ha proposto al CIPE, non avendo la regione Campania adempiuto alla scelta suddetta nel termine di cui all'art.17, primo comma, della legge n.393/1975, di procedere direttamente alla scelta dell'ubicazione della centrale turbogas tra le due aree a suo tempo indicate;





*Comitato Interministeriale  
per la Programmazione Economica*

2.

CONSIDERATA l'esigenza che sia dato rapidamente avvio alla realizzazione degli impianti predetti destinati a sopperire alla carenza di energia elettrica nella Regione anzidetta;

VISTI gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dall'ENEL, trasmessa dal Ministero dell'Industria con nota n. 686325 del 9 marzo 1976, con la quale si considera l'ubicazione di Patria nel comune di Giugliano più idonea per la realizzazione dell'impianto turbogas di quella nel comune di Brusciano, soprattutto in quanto si inserisce meglio nel contesto territoriale;

UDITA la relazione del Sottosegretario di Stato all'Industria, Commercio ed Artigianato;

D E L I B E R A

la centrale turbogas dell'ENEL, costituita da due gruppi di circa 90 MW ciascuno, prevista per la regione Campania è localizzata nell'area di Patria del Comune di Giugliano.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO  
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
VICE PRESIDENTE DEL CIPE  
(Sen. Avv. Tommaso Morlino)

Per copia conforme.





*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

VISTO l'art. 13 della predetta legge 25 giugno 1865, n. 2359;

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

*SA*



VISTA la delibera del 20 marzo 1986, con la quale il CIPE ha approvato il programma ENEL di ampliamento della centrale turbogas sita in Comune di Giugliano, Provincia di Napoli, mediante la realizzazione di due nuove sezioni della potenza nominale di 90 MW ciascuna;

VISTA l'istanza documentata del 12 dicembre 1990 e successive integrazioni, con la quale l'ENEL - in ottemperanza alle procedure di localizzazione, costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche e turbogas, stabilite dall'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 citato - ha chiesto la localizzazione di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza nominale di circa 90 MW ciascuna, adiacente alla esistente centrale turbogas di Giugliano, nonché l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale medesima;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Interno e della Difesa con lettere, rispettivamente, del 14 febbraio e 17 maggio 1991;

VISTA la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale del ~~24 giugno~~ ~~1992~~ in ordine al progetto proposto dall'ENEL, formulata dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO l'art. 12 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, secondo cui il provvedimento di localizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere occorrenti per la realizzazione delle centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTA la lettera del ~~15 settembre~~ ~~1992~~ prot. n. 5883/VIA/A.0.13.b, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Amministrazioni interessate il progetto presentato dall'ENEL, adeguato secondo le prescrizioni contenute nella richiamata pronuncia di compatibilità ambientale del 24 giugno 1992, formulando ulteriori prescrizioni;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

## DECRETA

### Art. I

L'ENEL S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, alla costruzione e all'esercizio di una centrale turbogas, costituita da due sezioni della potenza nominale di circa 90 MW ciascuna, nonché delle relative infrastrutture, delle opere accessorie e provvisorie, nel territorio del Comune di Giugliano, Provincia di Napoli, nel sito indicato nella corografia unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

L'esercente è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni ed alle raccomandazioni contenute nell'unita pronuncia di compatibilità ambientale del 24 giugno 1992 e nell'unita lettera del 15 settembre 1992 del Ministero dell'Ambiente citate nelle premesse. Tali prescrizioni e raccomandazioni costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Gli accordi socio-economici, di cui all'art.9 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Giugliano e l'ENEL S.p.A. debbono essere stipulati e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 4

L'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione della centrale, di cui al precedente art. 1, ed i lavori occorrenti per la esecuzione delle opere di costruzione della centrale medesima, devono avere inizio entro sei mesi e termine entro cinque anni dalla data del presente decreto.

*P.O.*

Roma, li 19 OTT. 1992

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE  
L. 30.10.1992 n. 350


La presente copia, con il n. 3 fogli  
è conforme all'originale depositato presso  
il funzionario.

Roma, 20 OTT. 1992

IL FUNZIONARIO

*Scianella*







SITO



AREA STAZIONE ELETTRICA "PATRIA"



AREA TURBOGAS 1°-2° GRUPPO ESISTENTE



AREA TURBOGAS 3°-4° GRUPPO

N.B.: DISEGNO COPIA CONFORME AL PARI NUMERO DI EDIZIONE IN DATA 15 MAG 1990

<b>ENEL</b> DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI	ENEL-DCO
CENTRALE TURBOGAS DI GIUGLIANO 3-4 GR	DATA 23 MAR 1992
COROGRAFIA	DIS.n 102
	Scala 1:50000

MODULARIO  
Ambiente - 73

MOD. 73



*Ministero dell'Ambiente*

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE  
SULLO STATO DELL'AMBIENTE

*Roma*, - 1 LUG 1992

19

*Div.*  
*Prot. N. 423E/VIA/A. O. 13.6*  
*Risposta al Foglio del*  
*N. 2*

- All'ENEL  
Via G.B. Martini 3  
00198 R O M A
- Al Ministero Beni Culturali ed Ambientali  
Ufficio Centrale B.A.A.A.A.S.  
Via di S. Michele 22  
00153 R O M A
- Al Ministero Beni Culturali ed Ambientali  
Gabinetto  
Via del Collegio Romano  
00187 R O M A

OGGETTO

**ENEL**  
*Società per azioni* DCO-SEDE DI ROMA  
A93000678 21.01.93

- Al Ministero dell'Industria  
Commercio ed Artigianato  
Direzione Fonti Energia  
Via Molise 2  
00187 R O M A
- Al Ministero della Sanità  
Via dell'Industria 20  
00144 R O M A
- Al Ministero dei Lavori Pubblici  
P.le Porta Pia 1  
00196 R O M A
- Alla Presidenza della Giunta regionale della Campania
- Alla Presidenza della Giunta Provinciale di Napoli
- Al Comune di Giugliano

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Centrale turbogas in Comune di Giugliano (NA):  
trasmissione del provvedimento di compatibilità  
ambientale.

Si trasmette copia conforme del provvedimento in oggetto  
DEC/VIA/1156 del 24 giugno 1992.

IL DIRIGENTE GENERALE  
(arch. Costanza Pera)



# Il Ministro dell'Ambiente

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO quanto previsto all'allegato IV al predetto decreto circa le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas da realizzarsi da parte dell'ENEL;

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la centrale turbogas da realizzarsi in Comune di Giugliano (NA), presentata dall'ENEL, in data 17 dicembre 1990;

VISTA la pubblicazione da parte dell'ENEL sui giornali dell'avviso al pubblico, avvenuta in data 20 gennaio 1991, ai sensi dell'art.4, comma 6, dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ENEL in data 4 aprile 1991 e 13 maggio 1991;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente n. 582 del 19

*mu*

novembre 1990 con cui, ai sensi dell'art.6 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, si provvede ad integrare la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale con gli esperti designati dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISPESL, dall'ENEA, dall'ENEA-DISP, dall'ENR, dai Vigili del Fuoco e dalla Regione Campania;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 210 del 9 dicembre 1990 con cui si provvede, ai sensi dell'art. 7 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, a nominare il presidente e gli esperti dell'inchiesta pubblica da svolgersi in relazione alla procedura d'impatto ambientale della prodotta esente;

VISTO il parere formulato, in data 2 giugno 1991, dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, integrata con gli esperti nominati con il citato Decreto n. 582/90, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'ENEL;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che il progetto presentato consiste in un impianto termoelettrico, adiacente all'esistente centrale di Giugliano, costituito da due sezioni turbogas, ciascuna con una potenza al carico nominale pari a circa 90 Mwe, funzionanti normalmente con gas naturale ed, in alternativa, anche con gasolio o DPL, come combustibili di riserva;

valutato che:

- i documenti progettuali presentati dall'ENEL che descrivono l'intervento in programma relativo alla realizzazione della centrale turbogas di Larino e gli approfondimenti acquisiti nel corso dell'istruttoria forniscono una adeguata informazione tecnica;
- lo studio di impatto ambientale contiene le informazioni sufficienti per valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- le analisi di previsione degli impatti contenute nello studio di impatto ambientale sono da ritenersi sufficienti;
- il livello di impatto ambientale per effetto della realizzazione e della gestione dell'opera è da ritenersi accettabile, considerati gli interventi di mitigazione sugli impianti previsti in progetto e quelli raccomandati dalla Commissione e stimata la loro efficacia

juj



# *Il Ministro dell'Ambiente*

nelle condizioni di maggior impatto;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla comparibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania, pervenuta in data 10 maggio 1991, con cui si comunica l'avvenuta espressione del parere di massima positivo come da delibera di giunta;

VISTA la nota della Provincia di Napoli, Assessorato Ambiente ed Ecologia, pervenuta in data 31 maggio 1991, con cui si comunicava l'avvenuta espressione in senso favorevole come da allegata delibera;

VISTA la nota del Ministero della Sanità pervenuta in data 19 aprile 1991 con cui si ~~esprime~~ si condivide il parere dell'ISPESL in merito alla centrale di Giugliano che individua alcuni temi di approfondimento;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha provveduto all'esame dettagliato delle osservazioni e delle prescrizioni proposte dalle citate Amministrazioni e ne ha tenuto conto nella formulazione del parere;

VISTA la richiesta del Ministero dell'ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 6, comma 4, dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, motivata dalla mancanza dei prescritti pareri del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Comune di Giugliano nei tempi previsti dalla norma sopracitata;

VISTA la nota del Comune di Giugliano, pervenuta in data 26 luglio 1991, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni sull'impianto proposto, successivamente trasmessa dal Ministero dell'ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 9 agosto 1991;

VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri pervenuta in data 18 ottobre 1991 con cui

MINISTERO DELL'AMBIENTE - ALTESSA MILANO 1991 - 5

*mu*

*12*

si dà atto che nella riunione svolta il 1 ottobre 1991 sono stati acquisiti gli avvisi favorevoli formulati dalle Amministrazioni non pronunziate nei tempi richiesti - Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (nota del 25 settembre 1991) e Ministero dei Lavori Pubblici (nota del 28 settembre 1991) e si ritiene quindi conclusa la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania del 31 dicembre 1991, pervenuta in data 2 gennaio 1992, con cui, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988, si comunica parere favorevole della Giunta Regionale avvenuto con provvedimento deliberativo n. 10012 del 30 dicembre 1991;

VISTI gli esiti dell'inchiesta pubblica svoltasi secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 7 dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 e conclusasi in data 10 aprile 1991 con la trasmissione al Ministro dell'ambiente della relazione del Presidente;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha valutato quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

#### E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto della centrale turbogas da realizzarsi in Comune di Giugliano (NA), a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) per quanto riguarda le emissioni di NOx, tenendo conto della brevità dei tempi di realizzazione e della specificità dell'impianto stesso, si devono assumere come valcri massimi garantiti i valori indicati dall'ENEL come valori attesi e cioè 370 e 500 mg/Nm<sup>3</sup>, rispettivamente per il gas naturale ed il gasolio (valori riferiti a fumi secchi con un eccesso di ossigeno del 15%);





# Il Ministro dell'Ambiente

- b) l'impianto deve essere equipaggiato con combustori a basso sviluppo di NOx, più avanzati di quelli attualmente adottati, non appena saranno resi industrialmente disponibili per il tipo di impianto installato a Giugliano;
- c) deve essere assicurato che i valori limite relativi alle particelle sospese totali siano pari a 5 e 25 mg/Nm<sup>3</sup>, rispettivamente per il funzionamento a gas naturale ed a gasolio (valori riferiti a fumi secchi con un eccesso di ossigeno del 15%);
- d) deve essere assicurato che i valori di emissione relativi ad inquinanti e microinquinanti rispettino i valori fissati per gli impianti turbogas nelle emanande linee guida per il contenimento delle emissioni dei nuovi impianti industriali;
- e) deve essere previsto un piano di caratterizzazione delle emissioni e di monitoraggio e controllo ambientale secondo i seguenti criteri:
- fornire informazioni relative alla composizione del combustibile utilizzato e alla presenza di inquinanti nelle emissioni; provvedere ad effettuare una serie di campagne di misura, volte all'acquisizione di dati con metodi validati e certificati attraverso collaborazioni idonee, tali dati devono riguardare la caratterizzazione delle emissioni, comprendendo gli ossidi di azoto, il biossido di zolfo, il monossido di carbonio e le particelle sospese totali, nonché i microinquinanti inorganici ed organici; tali indicazioni devono anche essere riferite alle emissioni in fase di avviamento dell'impianto; le informazioni di cui sopra possono anche essere desunte da campagne sperimentali condotte su impianti turbogas assimilabili all'impianto in progetto e devono essere fornite comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto;
  - eseguire un programma di campagna di misure dei parametri della qualità dell'aria (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, particolato) in determinate condizioni meteorologiche, ripetute in condizioni stagionali diverse (almeno due campagne in condizioni autunnali e due in condizioni primaverili-estive sull'arco di due anni);

cotopono o contolle dei principali parametri (pH, ossi, tracce di combustibili ed eventuali additivi) gli scarichi liquidi e concordare con gli enti locali competenti forme di controllo ad intervalli regolari della qualità delle acque del corpo idrico recettore e della falda superficiale;

- trasmettere i risultati del monitoraggio almeno annualmente alle Autorità locali competenti, alla Regione e al Ministero dell'ambiente;

f) L'ENEL deve attenersi a quanto stabilito dal DPCM del 1 marzo 1991 in materia di inquinamento acustico; L'ENEL deve eseguire un programma di campagne di misure in modo conforme ai criteri di cui al citato decreto;

g) L'ENEL deve fornire alle Autorità locali con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio commerciale della centrale, sulla base delle indicazioni già fornite nello Studio di Impatto e nelle informazioni aggiuntive, una schematica descrizione delle azioni da assumere in caso di situazioni anomale o incidentali;

h) L'ENEL deve stabilire e trasmettere alle Autorità locali competenti un codice di comportamento per definire i casi in cui potrà o dovrà fare un limitato ricorso al gasolio o al DPL;

i) la realizzazione del gasdotto deve seguire i seguenti criteri al fine di minimizzare i suoi effetti sul territorio e l'impatto sul suolo:

- il percorso deve essere scelto in modo da limitare gli attraversamenti importanti delle colture e delle relative opere accessorie. Al riguardo devono essere sfruttati per quanto possibile assi di penetrazione esistenti;

- la posa della condotta deve essere effettuata nei periodi compatibili con le coltivazioni in atto ed a profondità tale da non influenzare le coltivazioni sovrastanti;

- la pista di posa deve essere accuratamente ripristinata;



# Il Ministro dell'Ambiente

- le servitù di passaggio devono essere limitate a quelle necessarie per il corretto esercizio della tubazione.

- 1) i servizi igienici, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, devono essere dotati di idonee fosse biologiche, tipo Ineff, conformi alle prescrizioni dettate; le Autorità locali competenti devono comunque acquisire le autorizzazioni allo scarico per le acque dei piazzali con la verifica di funzionalità del previsto impianto di disoleazione e sedimentazione.

## D I S P O N E

- che l'ENEL provveda all'adeguamento del progetto secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Il progetto adeguato, dopo la verifica di ottemperanza da parte del Servizio V.I.A. del Ministero dell'Ambiente, sarà inoltrato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli, al Comune di Giugliano, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;
- che il presente provvedimento sia comunicato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli ed al Comune di Giugliano. La Regione Campania provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 24.06.1992

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

*[Handwritten signature]*

IL MINISTRO PER I BENI  
AMBIENTALI E CULTURALI

*[Handwritten signature]*

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICURTÀ

GR

U.S.

0